

(N. 103)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Industria e Commercio - Turismo) della Camera dei Deputati  
il 30 settembre 1948 (V. Stampato N. 74)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 1° OTTOBRE 1948

Regolamentazione della contrattazione e del prezzo delle sanse della campagna 1947-48 e disciplina della produzione e distribuzione degli oli di sanse della campagna stessa.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

I residui delle torchiature delle olive prodotte nella campagna 1947-48, comunemente denominate sanse, i residui della lavorazione delle sanse al frullino prodotte nella stessa campagna e gli oli comunque ricavati dalle suddette sanse rimangono nella libera disponibilità di chi ne ha titolo, escluso ogni vincolo anche per quanto concerne il prezzo.

#### Art. 2.

Il Comitato interministeriale dei prezzi determina i prezzi delle sanse indicate nell'articolo precedente che formarono oggetto di contratto, anteriormente all'entrata in vigore di questa legge, e per le quali non fu fatta alcuna

determinazione convenzionale di prezzo o non fu convenuto il modo di addivenire a tale determinazione.

Il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi non ha effetto in pregiudizio delle convenzioni integrative dei contratti indicati nel comma precedente con le quali si pattuisca un prezzo diverso o un diverso modo di determinarlo, se le convenzioni stesse sono concluse entro giorni quindici dalla entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI